Investimenti. Definiti gli ultimi aspetti fiscali, compresa la procedura per il pagamento di imposte per cessione anticipata

Pir, tasse cumulate se mancano i requisiti

In caso di più titolari decaduti anzitempo l'F24 può essere compilato in modo semplificato

Alessandro Germani

A fronte di una raccolta che nel 2017 ha raggiunto 10,9 miliardi di euro, i Pir si pongono come lo strumento finanziario di maggior appeal per l'intera filiera del risparmio, coinvolgendo il pubblico degli investitori, gli intermediari chiamati a veicolare le risorse, le imprese alla ricerca di fonti alternative di finanziamento. Anche alla luce dei recenti chiarimenti di prassi (circolare 3/E/18, risoluzioni 21/E/18 e 23/E/18), che definiscono, tra le altre cose, la procedura per il versamento di imposte in caso di cessione anticipata, è utile soffermarsi sugli aspetti fiscali dello strumento.

Sotto il profilo soggettivo la misura riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia al momento di costituzione del piano, condizione che deve essere autocertificata all'intermediario assieme al fatto di essere non essere detentori di un altro piano. Vige, infatti, la regola per cui ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un Pir e ciascun Pir non può avere più di un titolare.

Sotto il profilo oggettivo la detassazione non riguarda le seguenti tipologie di redditi:

- quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente;
- quelli finanziari derivanti da partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1 lettera c) Tuir).

Questo secondo requisito deve essere attestato dal titolare del piano all'intermediario con riguardo alle percentuali di partecipazione o diritti di voto che, anche tramite familiari o società controllate, potrebbero comportare il superamento della soglia della qualificazione. L'intervento dell'intermediario si rende obbligatorio proprio per le caratteristiche dello strumento che non si configura come un prodotto «fai da te». Sono previste, pertanto, le seguenti modalità:

- l'opzione per il regime del risparmio amministrato nell'ambito di un rapporto di custodia o amministrazione (anche fiduciaria), un rapporto di gestione di portafoglio o altro stabile rapporto;
- la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione senza necessità di optare per il risparmio amministrato.

L'investimento in Pir prevede dei limiti: 30mila euro all'anno e 150mila euro complessivi, quest'ultimo raggiungibile anche in più di cinque anni. Occorre considerare che i redditi prodotti dal piano non devono essere necessariamente prelevati ma, qualora reinvestiti, rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti. Ciò non avviene, di contro, per gli investimenti effettuati tramite Oicr o imprese assicurative, che appaiono quindi più convenienti.

Un piano Pir compliant deve avere la seguente composizione:

- una quota obbligatoria del 70% in strumenti finanziari (azioni e/o obbligazioni), emessi da imprese italiane o Ue o See con stabile organizzazione in Italia, comprese le immobiliari dal 2018, di cui almeno il 30% deve riguardare imprese non incluse nell'indice Ftse Mib o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri;
- una quota libera del 30% che può essere investita in imprese Ue o See senza stabile organizzazione in Italia, liquidità (depositi e c/c), titoli di Stato italiani o esteri.

La composizione va verificata dal gestore, per ogni anno di vita del piano, per un periodo pari almeno ai due terzi di ciascun anno. Questa condizione rileva anche in relazione ad altri due limiti, commisurati al 10% delle somme o valori destinati nel piano:

- quello di concentrazione, relativo a strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con altra società appartenente al medesimo gruppo;
- quello di liquidità relativo a depositi nonché conti correnti.

Esiste un divieto di investimento in Paesi non collaborativi, per cui le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati che non consentano un adeguato scambio di informazioni.

I limiti sopra descritti riguardano l'investimento diretto. Tuttavia, gli stessi sono validi anche nel caso, attualmente più diffuso sul mercato, di investimento indiretto, attraverso l'Oicr Pir compliant. Ricordiamo, infine, che la detassazione dei redditi del Pir è consentita se si rispetta l'holding period di cinque anni.

In caso di cessione anticipata, è stato istituito il codice tributo 1070 per il versamento delle imposte e degli interessi (risoluzione 21/E/18). A seguito di richieste di chiarimento delle associazioni di categoria degli intermediari, la risoluzione 23/E/18 ha precisato che i versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei Pir decaduti dal beneficio fiscale, senza indicazione del codice fiscale che resta facoltativa. La risoluzione ha anche chiarito che nel campo «anno di riferimento» va indicato l'anno d'imposta in cui è iniziato l'investimento nel piano di risparmio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com

L'EBOOK

La rottamazione delle cartelle e le alternative

Disponibile anche in formato e-book (in vendita a 2,69 euro sul sito del Sole 24 Ore) l'e-book sulla rottamazione-bis delle cartelle. A due mesi dalla scadenza per aderire alla sanatoria, un quadro generale su tutte le regole, gli effetti e le possibili alternative.

www.ilsole24ore.com/ebook

Gli altri aspetti

01 | MINORE
Anche un minore può essere titolare di un Pir. Tuttavia, poiché i redditi del minore sono soggetti all'usufrutto legale dei genitori, il regime di non imponibilità si applica solo nel caso in cui il genitore usufruttuario non sia contemporaneamente titolare di un altro Pir

02 | CUMULO CON AGEVOLAZIONI IN START UP
Poiché l'ambito oggettivo delle due agevolazioni è differente, la detassazione dei redditi finanziari rinvenienti dal Pir è cumulabile con la detrazione di cui può beneficiare la persona fisica che investe in start up innovative ai sensi dell'articolo 29 del Dl 179/2012

03 | MODALITÀ DI COSTITUZIONE
Può avvenire anche tramite la mera sottoscrizione di quote o azioni di un Oicr che rispetti i requisiti di investimento richiesti dalla normativa in esame, come nel caso di un «deposito virtuale» o di una «rubrica fondi».
Nel caso di intermediario assicurativo non è richiesta l'opzione per il regime del risparmio amministrato, non essendo le imprese assicurative tra i soggetti abilitati all'applicazione di detto regime fiscale

04 | AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Si può ricorrere alla fiduciaria per l'amministrazione del piano, con o senza l'intestazione delle attività finanziarie, che possono essere depositate anche presso intermediari non residenti. La costituzione del piano può essere effettuata:

- presso la società fiduciaria che sarà responsabile della gestione fiscale del piano;
- presso altro intermediario, diverso dalla società fiduciaria alla quale viene conferito mandato fiduciario, il quale si occuperà della relativa gestione fiscale mentre la fiduciaria adempie agli obblighi di comunicazione

05 | MECCANISMO DI RECAPTURE
In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni, i redditi realizzati con la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione ordinaria, comprensiva degli interessi ma senza sanzioni

06 | REINVESTIMENTO IN CASO DI RIMBORSO
Deve essere effettuato entro 90 giorni per non ricadere nell'ipotesi di recapture.
Il rispetto dell'obbligo di reinvestimento comporta che:

- i redditi derivanti dallo strumento finanziario rimborsato o ceduto percepiti medio tempore non sono soggetti al meccanismo di recapture;
- quelli percepiti al momento del rimborso o della cessione non sono soggetti ad imposizione

07 | TRASFERIMENTO DEL PIR
Il trasferimento del Pir dall'intermediario presso cui è stato costituito ad un altro intermediario autorizzato alla gestione dello stesso non rileva ai fini del computo dei cinque anni e non comporta la decadenza del beneficio fiscale

08 | CHIUSURA DEL PIR
Non essendo stata stabilita una durata massima del Pir, lo stesso in linea di principio coincide con la durata della vita del titolare. Nei casi di chiusura (ad esempio, perdita della residenza fiscale, richiesta di rimborso degli strumenti) il diritto all'esenzione dei redditi non permane una volta che gli stessi fuoriescono dal Pir oppure nel caso in cui il Pir venga chiuso. Il decesso del titolare del piano comporta la chiusura dello stesso senza applicazione della recapture

Quotidiano del Fisco 24

DICHIARAZIONI

Modello Iva: quadro VC per l'esportatore abituale

di **Pierpaolo Ceroli** e **Agnese Menghi**

Per gli esportatori abituali e i relativi fornitori sono previsti specifici adempimenti compilativi da porre in essere nella dichiarazione annuale Iva. Il modello Iva del 2018, infatti, è composto anche dai quadri VC e VI, i quali devono essere presentati, rispettivamente, dall'esportatore abituale per dichiarare il plafond e dai cedenti/prestatori per indicare le dichiarazioni d'intento che hanno ricevuto.

quotidianofisco.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo